LEGGE ORGANICA SUL MONOPOLIO DEI SALI E DEI TABACCHI

Art. 86

Esportazione senza permesso di foglie di tabacco - Esportazione di sali dalla Sicilia e dalla Sardegna - Trasporto sali in cabotaggio

Commette contrabbando:

1° chiunque esporta o tenta di esportare all'estero senza permesso tabacchi greggi nazionali oppure esporta o tenta di esportare quantita' o partite diverse da quelle autorizzate;

2° chiunque esporta sali per l'estero dalla Sardegna, dalla Sicilia ed isole minori ad esse adiacenti, con navi di una portata minore di 50 tonnellate, senza bolletta di cauzione;

3° chiunque esporta sali in cabotaggio lungo le coste della Sardegna, della Sicilia ed isole minori ad esse adiacenti senza bolletta di cauzione.

Versione in vigore dal 13 marzo 1929, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Legge organica sul monopolio dei sali e dei tabacchi
Estremi	Legge 21 gennaio 1929, n. 67
Parte	Terza — Reati e pene
Titolo	II — Della associazione contrabbandiera e del contrabbando
Capo	I — Associazione contrabbandiera
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 1929

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/legge-organica-sul-monopolio-dei-sali-e-dei-tabacchi/art-86-esportazione-senza-permesso-di-foglie-di-tabacco-esportazione-di-sali/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it